

AWP P&C S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI “Globy® Blu”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione,**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “Globy® Blu”

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL' IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**
- Sede Legale**
7, Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen -
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- Rappresentanza Generale per l'Italia**
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 331.468.230.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 117.720.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 160,00% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014.
Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:

- **Operatività** (si rinvia all'art. 1 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)
La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:
 - per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
 - per le durate e i capitali identificati in polizza;
 - dal momento in cui l'Assicurato entra in un aeromobile e termina al momento nel quale ne esce;
 - se il premio è stato pagato.
 La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
- **Decorrenza, durata, validità** (si rinvia all'art. 2 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)
 - La copertura assicurativa decorre:
 - PER LE POLIZZE CON DECORRENZA IMMEDIATA (adesione alla polizza nel giorno di inizio del viaggio): dall'ora prescelta dall'Assicurato, a condizione che:
 - il Contraente sia anche Assicurato e a bordo del volo a garanzia del quale è stata emessa l'assicurazione;
 - al momento della stipulazione venga espressamente riportato il numero di biglietto aereo relativo al primo volo assicurato.
 Ai fini del conteggio della durata della copertura, Globy® considera intere le giornate di decorrenza e di scadenza indicate dal Contraente, anche se la polizza è valida per una sola frazione di esse.
Per le durate **24 ore o 24+24 ore**, Globy® garantisce la copertura all'Assicurato dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo a garanzia del quale è stata emessa la polizza e fino al completamento dell'intera tratta di viaggio di andata o di ritorno purché l'arrivo a destinazione sia previsto entro 12 ore dalla scadenza indicata in polizza per il biglietto assicurato.
 - PER TUTTI I RESTANTI CASI (adesione nei giorni antecedenti la data di partenza): dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza.
Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1) come riferimento per la decorrenza
 - L'arco temporale di validità della polizza varia da un minimo di 24 ore e fino ad un massimo di 100 giorni.
La durata “due periodi di 24 ore” è utilizzabile per viaggi di andata, di andata e ritorno anche nella forma “open” o per due giorni anche non consecutivi. Pertanto, il periodo di validità del contratto inizia dall'ora indicata in polizza oppure, qualora sia stato indicato il numero del biglietto aereo, dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo previsto.
 - In caso di sospensione forzata o di cambiamento di rotta decisi dal vettore aereo per ragioni tecniche, emergenze sanitarie a bordo o per avverse condizioni atmosferiche, l'assicurazione continuerà ad avere valore oltre il limite di tempo prefissato e fino al termine del viaggio in corso.
- **Validità territoriale** (si rinvia all'art. 3 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)
L'assicurazione è valida nel mondo intero.
Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.
- **Persone assicurabili** (si rinvia all'art. 4 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)
Globy® assicura le persone:
 - domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano;
 - dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.

- **Limiti di sottoscrizione** (si rinvia all'art. 5 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)
 - Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:
 - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
 - prolungare il periodo di copertura oltre i **100 giorni** continuativi per lo stesso viaggio.
 - Pena la non validità della polizza, l'ora di emissione della stessa deve essere antecedente all'orario di partenza schedato del primo volo assicurato.
- **Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza**

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative incluse in "Globy® Blu":

- **INFORTUNI DI VOLO**
 - **Indennità in caso di Morte o Invalidità permanente occorsi a bordo di un aeromobile** (si rinvia all'art. 1.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
Il capitale assicurato è quello indicato in polizza ed è di pari importo per il caso di morte e di invalidità permanente.

AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 1.2– 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6– 1.7– 1.8 – 1.9 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.

- **Clausola di Cumulo:** si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 1.5, il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, non supera i limiti di:
 - in caso di morte:
 - € 1.000.000 per persona;
 - € 5.000.000 complessivamente per aeromobile;
 - in caso di invalidità permanente:
 - € 1.000.000 per persona;
 - € 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile.
 Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.
- **Franchigia:** si evidenzia che ai sensi dell'art. 1.8, Globy® per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, corrisponde l'indennità come segue:
 - sul capitale assicurato fino a € 250.000,00 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 5% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla parte eccedente tale limite;
 - sull'eventuale parte eccedente € 250.000,00 e fino al massimo della somma assicurata non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 10% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
 - qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.

4. Premi

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio è calcolato direttamente sul sito www.globy.it, ed è determinato sulla base del massimale prescelto dal Contraente.

Il premio può subire variazioni solo se sono attive campagne promozionali o se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al momento della stipula.

Il pagamento del premio deve avvenire presso l'agenzia dove il Contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa.

5. Rivalsa

Diritto di rivalsa

AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

7. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

8. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Sulla base dell'attribuzione della garanzia al Ramo ministeriale *Infortuni*, al premio è applicata un'aliquota d'imposta pari al 2,5%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

9. Sinistri – Obblighi dell'assicurato

- **Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro:**

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità**:

- **via telefono** (al numero **02-26609.690** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
 Servizio Liquidazione Danni Globy®
 Casella Postale 1112
 Via Cordusio 4 - 20123 MILANO

GLOBY® QUICK

Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero +390226609.690, o internet, Globy® garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente.

AVVERTENZA: Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare la sezione *"Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro"* delle Condizioni di Assicurazione oppure il sito www.ilmiosinistro.it.

**10.
Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

**11.
Condizioni non applicabili al contratto**

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio

Aggravamento e Diminuzione del rischio

Ricorso all'Arbitrato ad eccezione di quanto previsto all'art. 1.7 lett. c).

AWP P&C S.A.– Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

**AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia**



AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

GLOSSARIO

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Evento:	l'accadimento che ha generato direttamente uno o più sinistri.
Familiare:	il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini fino al primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:	il trasferimento in aereo e le eventuali tratte di congiunzione, come risultanti dalla biglietteria aerea a garanzia della quale è stata acquistata l'assicurazione.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France
Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it
Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Globy Blu

DEFINIZIONI

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Evento:	l'accadimento che ha generato direttamente uno o più sinistri.
Familiare:	il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini fino al primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:	il trasferimento in aereo e le eventuali tratte di congiunzione, come risultanti dalla biglietteria aerea a garanzia della quale è stata acquistata l'assicurazione.

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- per le durate e i capitali identificati in polizza;
- dal momento in cui l'Assicurato entra in un aeromobile e termina al momento nel quale ne esce;
- se il premio è stato pagato.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Decorrenza, durata, validità

a) La copertura assicurativa decorre:

- PER LE POLIZZE CON DECORRENZA IMMEDIATA (adesione alla polizza nel giorno di inizio del viaggio): dall'ora prescelta dall'Assicurato, a condizione che:
 - il Contraente sia anche Assicurato e a bordo del volo a garanzia del quale è stata emessa l'assicurazione;
 - al momento della stipulazione venga espressamente riportato il numero di biglietto aereo relativo al primo volo assicurato.

Ai fini del conteggio della durata della copertura, Globy® considera intere le giornate di decorrenza e di scadenza indicate dal Contraente, anche se la polizza è valida per una sola frazione di esse.

Per le durate 24 ore o 24+24 ore, Globy® garantisce la copertura all'Assicurato dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo a garanzia del quale è stata emessa la polizza e fino al completamento dell'intera tratta di viaggio di andata o di ritorno purché l'arrivo a destinazione sia previsto entro 12 ore dalla scadenza indicata in polizza per il biglietto assicurato.

- PER TUTTI I RESTANTI CASI (adesione nei giorni antecedenti la data di partenza): dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza.

Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1) come riferimento per la decorrenza.

b) L'arco temporale di validità della polizza varia da un minimo di 24 ore e fino ad un massimo di 100 giorni.

La durata "due periodi di 24 ore" è utilizzabile per viaggi di andata, di andata e ritorno anche nella forma "open" o per due giorni anche non consecutivi. Pertanto, il periodo di validità del contratto inizia dall'ora indicata in polizza oppure, qualora sia stato indicato il numero del biglietto aereo, dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo previsto.

c) In caso di sospensione forzata o di cambiamento di rotta decisi dal vettore aereo per ragioni tecniche, emergenze sanitarie a bordo o per avverse condizioni atmosferiche, l'assicurazione continuerà ad avere valore oltre il limite di tempo prefissato e fino al termine del viaggio in corso.

3. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida nel mondo intero.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.

4. Persone assicurabili

Globy® assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.

5. Limiti di sottoscrizione

5.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A.— Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 100 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

5.2 Pena la non validità della polizza, l'ora di emissione della stessa deve essere antecedente all'orario di partenza schedato del primo volo assicurato.

6. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve

a) darne avviso:

- a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso anche se non espressamente prevista alla sezione *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Globy® corrisponde l'indennizzo in Euro.

7. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE**Infortuni di volo****1. Infortuni di volo****1.1. Oggetto**

Globy® assicura, dal momento in cui l'Assicurato entra a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è uscito gli infortuni:

- 1) che lo stesso subisca quale passeggero di voli esercitati su velivoli ed elicotteri di Società di Trasporto Aereo autorizzati dall'ENAC, esclusi gli aeroclub;
- 2) cagionati da atti di terrorismo o di pirateria, ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- 3) imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile;
- 4) che l'Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile, in caso di incidente aeronautico, atti di terrorismo o di pirateria aerea. La presente copertura cessa, in caso di incidente aeronautico, al completamento delle operazioni di soccorso e, nel caso di atti di terrorismo o di pirateria aerea, quando l'Assicurato non sia più esposto agli effetti di tali atti che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, producano lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato una invalidità permanente oppure la morte.

Globy® considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

Globy® non considera infortuni

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

1.2. Esclusioni

Globy® non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni:

- a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocoteri, parapendio, ecc.);
 - b) avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclub;
 - c) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
 - d) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
 - e) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 1.1 comma 3).
- Sono inoltre esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
- f) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
 - g) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
 - h) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
 - i) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
 - j) atti di terrorismo in genere (salvo quanto previsto dall'art. 1.1 comma 2) e 3), compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
 - k) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
 - l) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
 - m) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
 - n) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
 - o) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
 - p) quarantene.

1.3. Capitale assicurato

Il capitale assicurato ed indicato in polizza è di pari importo per il caso di morte e di invalidità permanente.

1.4. Dichiarazioni dell'Assicurato**Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi).**

L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza:

- dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni a capitolato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di
 - € 1.000.000,00 per il caso di morte;
 - € 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente.

1.5. Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, da esso Contraente stipulate con AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di:

- **in caso di morte**
 - € 1.000.000,00 per persona
 - € 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile;
- **in caso di invalidità permanente**
 - € 1.000.000,00 per persona
 - € 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

1.6. Disposizioni/Limitazioni

La polizza può essere emessa a garanzia dello stesso rischio e per lo stesso viaggio per

- un capitale massimo per persona di € 500.000,00;
- un numero massimo di 10 assicurati o, comunque, indipendentemente dal numero degli assicurati, per un capitale globale massimo di € 5.000.000,00;
- un capitale massimo per ragazzi di età fino a 14 anni compiuti di € 50.000,00.

1.7. Criteri di liquidazione

Globy® corrisponde:

- l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
- per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Globy® corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente;
- per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;
- per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche).

1.8. Franchigia

Globy®, per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, corrisponde l'indennità come segue:

- sul capitale assicurato fino a € 250.000,00 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 5% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla parte eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte eccedente € 250.000,00 e fino al massimo della somma assicurata non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 10% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.

1.9. Rinuncia al Diritto di Surrogazione

Globy® rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

1.10. Beneficiari

Polizze individuali: qualora l'Assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l'Assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari;

Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

2. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 6 della Normativa Comune)

2.1 Infortunio di volo

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso a Globy® entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell'Assicurato;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento;
- documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato sull'aeromobile;
- certificati medici attestanti l'infortunio, in originale;
- successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni, in originale.

Inoltre, se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne immediato avviso a Globy®.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.ilmiosinistro.it

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità**:

- **via telefono** (al numero **02-26609.690** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 1112
Via Cordusio 4
20123 MILANO

GLOBY® QUICK

Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero **+390226609.690**, o internet, Globy® garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.

In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali.

L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudential (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

